



# REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

<p><b>Modello B</b> (Atto d'iniziativa delle Strutture dirigenziali che non ha oneri finanziari)</p>
--

**Seduta del 12-05-2017**

**DELIBERAZIONE N. 155**

**OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 26 GIUGNO 2015, N. 105 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE RELATIVA AL CONTROLLO DEL PERICOLO DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON SOSTANZE PERICOLOSE". ADOZIONE DEL PIANO REGIONALE TRIENNALE 2017-2019 E DEL PROGRAMMA REGIONALE ANNO 2017 E DELLE "ISPEZIONI" ORDINARIE PRESSO GLI STABILIMENTI A RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE DI SOGLIA INFERIORE.**

## LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno dodici del mese di Maggio dell'anno duemiladiciassette nella sede dell'Ente con la presenza, come prevista dall'articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	DI LAURA FRATTURA PAOLO	PRESIDENTE	Presente
2	FACCIOLLA VITTORINO	VICE PRESIDENTE	Presente
3	NAGNI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
4	VENEZIALE CARLO	ASSESSORE	Presente

### SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO

VISTA la proposta di deliberazione n. 229 inoltrata dal SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l'argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - LUIGI VECERE, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell'atto;

lett. c): del visto, del Direttore del IV DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al VICE PRESIDENTE FACCIOLLA VITTORINO d'invio del presente atto all'esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

DGR N. 155 DEL 12-05-2017

1/7

Con voto favorevole espresso a Unanimità,

### **DELIBERA**

- 1) di approvare il Piano Regionale Triennale 2017-2019 delle "Ispezioni" ordinarie presso gli stabilimenti a rischio incidente rilevante di soglia inferiore di cui all'art. 27 del D.lgs 26 giugno 2015, n. 105, stilato tenendo conto sia delle specificità del territorio molisano che delle compatibilità organizzative dell'Arpa Molise, di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 26 giugno 2015, n. 105, il Programma Regionale Anno 2017 delle "Ispezioni" ordinarie presso gli stabilimenti a rischio incidente rilevante di soglia inferiore, redatto sulla base dei criteri individuati dal Ministero dell'Interno in collaborazione con ISPRA di cui all'Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di demandare al Servizio Tutela Ambientale tutte le attività derivanti dall'applicazione del D.lgs 26 giugno 2015, n. 105 e l'adozione di tutti gli atti consequenziali necessari per l'attuazione del presente provvedimento nonché per l'aggiornamento e l'effettuazione delle ispezioni sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'allegato H del D.lgs. n. 105/2015;
- 4) di demandare al Servizio Tutela Ambientale l'attivazione delle procedure necessarie per l'istituzione di un apposito Capitolo di Bilancio di entrata su cui imputare gli oneri a carico dei gestori, secondo le tariffe e le modalità stabilite dal D.lgs 26 giugno 2015, n. 105, e del relativo Capitolo di Bilancio di uscita;
- 5) di precisare che con un successivo atto deliberativo la Regione Molise approverà uno schema di convenzione da stipulare con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Molise e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise, per l'esecuzione delle ispezioni in attuazione all'art. 27 del D.lgs 26 giugno 2015, n. 105 per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti per gli stabilimenti di soglia inferiore;
- 6) di applicare dalla data di approvazione del presente atto la tariffa, interamente a carico del Gestore e che sarà versata dallo Stesso alla Regione secondo le modalità da questa indicate, che è quella prevista dall'Allegato I al D.lgs 26 giugno 2015, n. 105 - Appendice 1 - Tabella II;
- 7) di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, all'ISPRA, alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Molise, all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise, ai Gestori degli stabilimenti di soglia inferiore, alle Province ed ai Comuni interessati;
- 8) di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa;
- 9) di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.lgs n. 33/2013.

### **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

Oggetto: D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose". Adozione del Piano Regionale Triennale 2017-2019 e del Programma Regionale Anno 2017 e delle "Ispezioni" ordinarie presso gli stabilimenti a rischio incidente rilevante di soglia inferiore.

**Richiamate:**

la Direttiva 96/82/CE del Consiglio del 09 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

la Direttiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2003, che modifica la Direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

la Direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 04 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio;

il D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 recante: "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose", cd. "Seveso III", di seguito denominato Decreto, che ha abrogato e sostituito il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;

**preso atto** della nota m\_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0005635.09-03-2017 con cui la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha sollecitato la Regione Molise ad adempiere, con la massima urgenza, alle disposizioni di cui all'articolo 27 del Decreto, ed in particolare a provvedere alla trasmissione delle informazioni di cui al comma 13, al fine di evitare una possibile instaurazione delle procedure di infrazione di cui agli artt. 258 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come previsto dall'articolo 43 della legge n. 234/2012;

**dato atto** che il Decreto:

all'art. 3 comma 1 lettere b) e c) suddivide gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante in due categorie:

- a. "stabilimento di soglia superiore" (ex artt. 6, 7 e 8 del D.lgs. 334/1999): stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'Allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'Allegato 1;
- b. "stabilimento di soglia inferiore" (ex artt. 6 e 7 del D.lgs. 334/1999): uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'Allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'Allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'Allegato 1;

all'art. 7-Funzioni della Regione, comma 1, prevede che la Regione, o il soggetto da essa designato, relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore:

- a. predispone il Piano regionale di ispezioni di cui all'articolo 27, comma 3, programma e svolge le relative ispezioni ordinarie e straordinarie e adotta i provvedimenti discendenti dai loro esiti;
- b. si esprime, ai sensi dell'articolo 19, al fine della individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto domino e delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti;
- c. fornisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all'art. 5 ed all'articolo 27, comma 13;
- d. disciplina le modalità anche contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale di cui all'articolo 30;

al comma 2, dell'articolo suddetto, la Regione o il soggetto da essa designato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, fermo restando il supporto tecnico scientifico dell'agenzia regionale per l'ambiente territorialmente competente, può stipulare apposita convenzione con la Direzione regionale o interregionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio;

**preso atto**, inoltre, che l'articolo 27- Ispezioni del Decreto in particolare stabilisce:

al comma 4 che sulla base del piano di ispezioni di cui al comma 3, la regione, avvalendosi

eventualmente del soggetto allo scopo incaricato, predispone ogni anno i programmi delle ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti, comprendenti l'indicazione della frequenza delle visite in loco per le varie tipologie di stabilimenti. L'intervallo tra due visite consecutive in loco è stabilito in base alla valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante relativi agli stabilimenti interessati; nel caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, l'intervallo tra due visite consecutive in loco non è comunque superiore ad un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore;

comma 10 che stabilisce che ove possibile, le ispezioni ai fini del Decreto sono coordinate con le ispezioni effettuate ai sensi di altre normative, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità alle disposizioni di cui al comma 3, lettera h);

**considerato** che:

le "Ispezioni" di cui all'art. 27 comma 2 del Decreto dovranno essere pianificate, programmate ed effettuate sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'allegato H "Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni" e consistono, così come riportato al paragrafo 2 "Criteri per lo svolgimento delle ispezioni" del citato allegato H, in un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento;

è stato attribuito all'Istituto Superiore Protezione e la Ricerca Ambientale il ruolo di Autorità preposta alla verifica di completezza e di conformità delle informazioni inviate dai Gestori ai sensi dell'art. 13 del Decreto, finalizzata alla predisposizione dell'Inventario degli stabilimenti suscettibili di causare un incidente rilevante;

l'articolo 13- Notifica al comma 1, lettera b) del Decreto stabilisce l'obbligo del Gestore dello stabilimento della trasmissione delle notifiche entro un anno dalla data ( 31 maggio 2015) a decorrere dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica agli stabilimenti soggetti, secondo il modulo riportato nell'Allegato 5 del Decreto;

l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ha reso noto l'elenco degli stabilimenti che al 31 maggio 2015 risultavano assoggettati agli obblighi di notifica di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. 334/99 e s.m.i., integrato e modificato con l'indicazione degli stabilimenti i cui gestori hanno inviato la Notifica ai sensi dell'art. 13 comma 1 del Decreto;

**dato atto** che la proposta di Pianificazione dell'attività ispettiva, ai sensi dell'art. 27, comma 3 del Decreto, è stata elaborata sulla base dei criteri individuati dal Ministero dell'Interno in collaborazione con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, e in particolare secondo quanto disposto dal paragrafo 4 "Criteri per la pianificazione e la programmazione delle ispezioni" del citato allegato H del Decreto nonché tenendo conto delle specificità del territorio molisano;

**ritenuto** di approvare il Piano Regionale Triennale 2017-2019 delle "Ispezioni" di cui all'art. 27 del D.lgs. n.105/2015 relativo agli stabilimenti di "soglia Inferiore" (Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, stilato tenendo conto sia delle specificità del territorio molisano che delle compatibilità organizzative dell'Arpa Molise e il Programma Regionale Anno 2017 delle "Ispezioni" di cui al richiamato art. 27 del Decreto (Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto sulla base dei criteri individuati dal Ministero dell'Interno in collaborazione con ISPRA;

**precisato** che con un successivo atto deliberativo la Regione Molise approverà uno schema di convenzione da stipulare con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Molise e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise, per l'esecuzione delle ispezioni in attuazione all'art. 27 del Decreto per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti per gli stabilimenti di soglia inferiore;

**ritenuto**, a seguito dell'approvazione della pianificazione dell'attività ispettiva e una volta sottoscritta la suddetta convenzione, di avviare l'attività ispettiva presso gli stabilimenti a

rischio di soglia inferiore come programmato;

**dato atto** che sul territorio molisano sono localizzate tre aziende di soglia inferiore a rischio di incidente rilevante che sono oggetto di ispezione, in particolare due nella Provincia di Campobasso, Società Adriatica Idrocarburi Spa e Dinagas Srl, ed una, la Demagas Molisana Srl, nella Provincia di Isernia;

**richiamato** l'articolo 7, comma 1, lettera d) e l'art. 30, commi 2) e 3) del Decreto, che disciplina le modalità contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale con oneri a carico dei gestori, così come stabilito dall'art. 27, comma 6 del Decreto;

**precisato** che la tariffa, interamente a carico del Gestore e che sarà versata dallo Stesso alla Regione secondo le modalità da questa indicate, è quella prevista dall'Allegato I al Decreto - Appendice 1 - Tabella II;

**richiamato**

l'art. 30, comma 1) del Decreto, che disciplina che le istruttorie tecniche di cui agli articoli 4, 5, commi 2, lettera e) e 3, 17 e 18, comma 1, lettera b), e le ispezioni di cui all'articolo 27 connesse all'attuazione del Decreto, nonché alla attività di cui all'articolo 13, comma 9, sono svolte con oneri a carico dei gestori, secondo le tariffe e le modalità stabilite all'allegato I;

il Decreto n. 190 del 24 dicembre 2015 del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile presso il Ministero dell'Interno che individua la misura dei compensi in favore dei componenti dei gruppi di lavoro che svolgono le istruttorie e dei componenti delle commissioni ispettive, di cui all'Allegato I al D.lgs. 105/2015;

**ritenuto**, altresì, demandare al Servizio Tutela Ambientale, competente per materia, l'attivazione delle procedure necessarie per l'istituzione un apposito Capitolo di Bilancio di entrata su cui imputare gli oneri a carico dei gestori, secondo le tariffe e le modalità stabilite dal Decreto, e del relativo Capitolo di Bilancio di uscita;

**ritenuto**, inoltre, opportuno che le attività derivanti dall'applicazione del Decreto siano a capo del Servizio Tutela Ambientale della Regione Molise;

### **TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:**

- 1) di approvare il Piano Regionale Triennale 2017-2019 delle "Ispezioni" ordinarie presso gli stabilimenti a rischio incidente rilevante di soglia inferiore di cui all'art. 27 del D.lgs 26 giugno 2015, n. 105, stilato tenendo conto sia delle specificità del territorio molisano che delle compatibilità organizzative dell'Arpa Molise, di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 26 giugno 2015, n. 105, il Programma Regionale Anno 2017 delle "Ispezioni" ordinarie presso gli stabilimenti a rischio incidente rilevante di soglia inferiore, redatto sulla base dei criteri individuati dal Ministero dell'Interno in collaborazione con ISPRA di cui all'Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di demandare al Servizio Tutela Ambientale tutte le attività derivanti dall'applicazione del D.lgs 26 giugno 2015, n. 105 e l'adozione di tutti gli atti consequenziali necessari per l'attuazione del presente provvedimento nonché per l'aggiornamento e l'effettuazione delle ispezioni sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'allegato H del D.lgs. n. 105/2015;
- 4) di demandare al Servizio Tutela Ambientale l'attivazione delle procedure necessarie per l'istituzione di un apposito Capitolo di Bilancio di entrata su cui imputare gli oneri a carico dei gestori, secondo le tariffe e le modalità stabilite dal D.lgs 26 giugno 2015, n. 105, e del relativo Capitolo di Bilancio di uscita;
- 5) di precisare che con un successivo atto deliberativo la Regione Molise approverà uno schema di convenzione da stipulare con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Molise e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise, per l'esecuzione delle ispezioni in attuazione all'art. 27 del D.lgs 26 giugno 2015, n. 105 per il controllo del

pericolo di incidenti rilevanti per gli stabilimenti di soglia inferiore;

6) di applicare dalla data di approvazione del presente atto la tariffa, interamente a carico del Gestore e che sarà versata dallo Stesso alla Regione secondo le modalità da questa indicate, che è quella prevista dall'Allegato I al D.lgs 26 giugno 2015, n. 105 - Appendice 1 - Tabella II;

7) di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare -Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, all'ISPRA, alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Molise, all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise, ai Gestori degli stabilimenti di soglia inferiore, alle Province ed ai Comuni interessati;

8) di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa;

9) di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.lgs n. 33/2013.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio  
ALBERTO DI LUDOVICO

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE  
Il Direttore  
LUIGI VECERE

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

**IL SEGRETARIO**  
**MARIOLGA MOGAVERO**

**IL PRESIDENTE**  
**PAOLO DI LAURA FRATTURA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

**ALLEGATO 1****PIANO REGIONALE TRIENNALE 2017-2019 DELLE "ISPEZIONI" ORDINARIE PRESSO GLI STABILIMENTI A RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE DI SOGLIA INFERIORE DI CUI ALL'ART. 27 DEL D.LGS 26 GIUGNO 2015, N. 105.****Premessa.**

Il presente documento è predisposto in attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'art.27 del D. Lgs. n. 105 del 26 giugno 2015 (Seveso III), di seguito denominato Decreto, che abroga e sostituisce il D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i. ed alcuni decreti attuativi, ai fini della programmazione delle attività ispettive ordinarie e straordinarie presso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore presenti nel territorio della Regione Molise.

Il Decreto, all'art. 3 comma 1 lettere b) e c), suddivide gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante in due categorie:

- a. "stabilimento di soglia superiore" (ex artt. 6, 7 e 8 del D.lgs. 334/1999): stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'Allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'Allegato 1;
- b. "stabilimento di soglia inferiore" (ex artt. 6 e 7 del D.lgs. 334/1999): uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'Allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'Allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'Allegato 1;

e all'art.7-Funzioni della Regione, comma 1, prevede che la Regione, o il soggetto da essa designato, relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore:

- a. predispone il Piano regionale di ispezioni di cui all'articolo 27, comma 3, programma e svolge le relative ispezioni ordinarie e straordinarie e adotta i provvedimenti discendenti dai loro esiti;
- b. si esprime, ai sensi dell'articolo 19, al fine della individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto domino e delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti;
- c. fornisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all'art. 5 ed all'articolo 27, comma 13;
- d. disciplina le modalità anche contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale di cui all'articolo 30;

Le autorità competenti, così come stabilito dal l'articolo n. 27 comma 13 del Decreto, devono comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 28 febbraio di ogni anno, il piano di ispezioni predisposto o il suo aggiornamento, ed il programma annuale delle ispezioni ordinarie.

Le "Ispezioni" dovranno essere pianificate, programmate ed effettuate, così come stabilito nell'articolo 27 comma 2 del Decreto, sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'allegato H "Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni" e consistono, così come riportato al paragrafo 2 "Criteri per lo svolgimento delle ispezioni" del citato allegato H, in un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento.

La Regione Molise nella predisposizione del Piano regionale di ispezione, riguardante tutti gli stabilimenti di soglia inferiore siti nell'ambito del proprio territorio, ha tenuto in considerazione quanto stabilito nel comma 3 dell'art. 27 del D.Lgs. 105/2015 e in particolare, contiene i seguenti elementi:

- A. una valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza;
- B. la zona geografica coperta dal piano di ispezione;
- C. un elenco degli stabilimenti contemplati nel piano;
- D. un elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino ai sensi dell'articolo 19 del Decreto;
- E. un elenco degli stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
- F. le procedure per le ispezioni ordinarie, compresi i programmi per tali ispezioni conformemente al comma 4;
- G. le procedure per le ispezioni straordinarie da effettuare ai sensi del comma 7;
- H. le disposizioni, ove applicabili, riguardanti la cooperazione tra le varie autorità che effettuano ispezioni presso lo stabilimento, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Le ispezioni devono essere adeguate al SGS-PIR adottato nello stabilimento, che ai sensi dell'art.14 del D.lgs.105/2015 è proporzionato, oltre ai pericoli di incidente rilevanti, anche alla complessità dell'organizzazione e delle attività dello stabilimento.



Considerato il numero di stabilimenti di soglia inferiore oggi in attività (3 stabilimenti) e tenuto conto che il Piano ha valenza triennale viene assicurato il rispetto del limite temporale previsto dalla normativa di una visita ispettiva per stabilimento almeno una volta ogni tre anni.

#### A. VALUTAZIONE GENERALE DEI PERTINENTI ASPETTI DI SICUREZZA.

Coerentemente con quanto previsto dal D.lgs. 105/2015 e nello specifico dal paragrafo 4.2 dell'Allegato H, gli aspetti di sicurezza da tenere in considerazione, ai fini di una valutazione dei pericoli di incidenti rilevanti associati ad ogni stabilimento, sono i seguenti:

- ✓ pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;
- ✓ risultanze delle ispezioni precedenti;
- ✓ segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti;
- ✓ stabilimenti o gruppi di stabilimenti per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi (effetto domino);
- ✓ concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- ✓ collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante;
- ✓ pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante e alle vie di propagazione della sostanza pericolosa.

Tali aspetti di sicurezza rappresentano i "criteri di valutazione" che, a loro volta, sono specificati per mezzo di alcuni "parametri di riferimento" in base ai quali è possibile determinare le priorità e le rispettive frequenze ispettive e sono riportati nelle tabelle di cui all' APPENDICE 1 – "Criteri di Riferimento per la Definizione delle Priorità per la Programmazione delle Ispezioni" dell'Allegato H del Decreto.

Per gli aspetti generali riguardanti la sicurezza, esclusivamente dal punto di vista di un possibile accadimento di un evento incidentale rilevante e degli eventuali effetti sull'uomo e sull'ambiente, è necessario procedere *in primis* ad un esame specifico della tipologia degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore attivi sul territorio; nello specifico nella Regione Molise sono presenti due Aziende la cui attività è il deposito di gas liquefatti e una la cui attività è il deposito di oli minerali.

Per gli aspetti riguardanti l'applicazione dei suddetti criteri si presuppone una conoscenza completa e omogenea degli aspetti di sicurezza relativi ad ognuno degli stabilimenti di "soglia inferiore" oggetto di "Ispezione" presenti sul territorio molisano, conoscenza al momento incompleta a causa dell'assenza delle risultanze delle visite ispettive pregresse, mai svolte.

Bisogna, in fine, considerare che si tratta per la quasi totalità di stabilimenti semplici, ad alto livello di standardizzazione, con un numero di addetti non elevato e tra l'altro sottoposti, oltre alla normativa Seveso III, a normative cogenti e specifiche relative alla sicurezza per l'attività produttiva che svolgono e che per la collocazione territoriale degli stabilimenti e dall'ambiente immediatamente circostante con particolare attenzione alla vicinanza o meno ad altre industrie e a luoghi o infrastrutture "sensibili" (scuole, ospedali, case per anziani, cinema, infrastrutture di mobilità ad alta frequentazione...) non si registrano situazioni di forte criticità.

Pertanto, il presente Piano Regionale Triennale 2017-2019 viene così articolato:

Anno	Ragione Sociale	Comune (Provincia)	Località	Attività	Indice di Priorità
2017	Società Adriatica Idrocarburi Spa	Rotello (CB)	Contrada Piana Palazzo	Deposito di oli minerali	1
2018	Dinagas Srl	Vinchiaturò (CB)	Rio Cupo	Deposito di gas liquefatti	2
2019	Demagas Molisana Srl	Rocchetta a Volturno (IS)	Pantano	Deposito di gas liquefatti	2

#### B. ZONA GEOGRAFICA COPERTA DAL PIANO DI ISPEZIONE.

Il Piano di ispezione identifica puntualmente le aree del territorio molisano in cui sono localizzate le aziende a rischio di soglia inferiore oggetto di ispezione e dalla tabella al punto successivo si rileva che tutte e due le provincie sono interessate dalla presenza di almeno uno stabilimento, in particolare nella Provincia di Campobasso ne sono presenti due mentre nella Provincia di Isernia ne è presente uno.



### C. ELENCO DEGLI STABILIMENTI CONTEMPLATI NEL PIANO.

L'Istituto Superiore Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha reso noto "l'elenco degli stabilimenti che al 31 maggio 2015 risultavano assoggettati agli obblighi di notifica di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs 334/99 e smi., integrato e modificato con l'indicazione degli stabilimenti i cui gestori hanno inviato all'ISPRA, entro il 31 dicembre 2015, notifica ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.lgs 105/2015 o altra comunicazione". L'elenco degli stabilimenti di "soglia inferiore" contemplati nel presente Piano è stato estratto dall'"Inventario Nazionale Nazionale degli Stabilimenti Suscettibili di Causare Incidenti Rilevanti ai Sensi Dell'art. 15, Comma 4 del Decreto Legislativo 17 Agosto 1999, n. 334 E s.m.i." del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali -Divisione IV - Rischio Rilevante e Autorizzazione Integrata Ambientale.



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI  
- DIVISIONE IV - RISCHIO RILEVANTE E AUTORIZZAZIONE INTEGRATA  
AMBIENTALE

INVENTARIO NAZIONALE DEGLI STABILIMENTI SUSCETTIBILI DI CAUSARE INCIDENTI  
RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17  
AGOSTO 1999, N. 334 e s.m.i.



ISPRA  
Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE

## RIEPILOGO REGIONALE

Regione	Provincia	Comune	Località	Codice Ministero	Ragione Sociale	Attività
<b>MOLISE</b>						
D.Lgs 334/99 c.m. 238/05 - Art. 6/7						
<b>Campobasso</b>						
		Rotello	Contrada Piana Palazzo	NP008	SOCIETÀ ADRIATICA IDROCARBURI SPA	Deposito di oli minerali
		Vinchiaturo	Rio Cupo	NP006	DINAGAS SRL	Deposito di gas liquefatti
<b>Isernia</b>						
		Rocchetta a Volturno	Pantano	NP007	DEMAGAS MOLISANA SRL	Deposito di gas liquefatti

Tabella 1. (Elenco stabilimenti di soglia inferiore ricadenti nel territorio molisano - Fonte : ISPRA)

Come si evince dalla Tabella 1 sul territorio molisano insistono n.3 stabilimenti di "soglia inferiore" suscettibili di causare incidenti rilevanti.

L'elenco di cui sopra potrà essere soggetto a variazioni legate ad aggiornamenti di Notifica (cambio soglia di assoggettamento, fuoriuscita obblighi Seveso) ovvero nuovi assoggettamenti, preventivamente verificati ed istruiti da ISPRA, ai sensi dell'articolo 13, comma 9 del D.Lgs 105/2015.

Conseguentemente, sulla base delle intervenute variazioni sarà cura della Regione Molise aggiornare il relativo programma ispettivo.

### D. ELENCO DEI GRUPPI DI STABILIMENTI CHE PRESENTANO UN POSSIBILE EFFETTO DOMINO AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 DEL DECRETO.

Per l'elenco definitivo, trattandosi della prima stesura del Piano di ispezione, si rimanda a quanto previsto dal comma 5 art. 6) del Decreto che prevede che sia il Comitato Tecnico Regionale (C.T.R.) in accordo con la Regione (o il soggetto da essa designato) ad individuare gli stabilimenti o gruppi di stabilimenti soggetti a effetto domino e le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti.

Pertanto l'elenco aggiornato degli stabilimenti che presentano un possibile effetto domino, come definito nell'allegato E del Decreto o in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante (es. stabilimenti localizzati in aree soggette a pericoli indotti da fenomeni naturali, quali terremoti o inondazioni, ovvero vulnerabili dal punto di vista della sicurezza esterna), potrà essere definitivamente compilato solo ad esito del completamento delle procedure di cui all'art.19 commi da 1 a 4, e delle valutazioni istruttorie dei rapporti di sicurezza di cui all'art.15 del Decreto.

E' pertanto presumibile che solo nelle annualità successive sarà possibile considerare in maniera esaustiva tali aspetti nella pianificazione.

Particolare rilievo presenta per l'individuazione dell'effetto domino, il coordinamento della Regione con l'Autorità competente per i controlli degli stabilimenti di soglia superiore, in primo luogo attraverso lo scambio delle informazioni disponibili.

Per gli altri stabilimenti di soglia inferiore non ci sono condizioni di vicinanza fra gli stessi che possano dar luogo ad effetto domino.

### E. ELENCO DEGLI STABILIMENTI IN CUI RISCHI ESTERNI O FONTI DI PERICOLO PARTICOLARI POTREBBERO AUMENTARE IL RISCHIO O LE CONSEGUENZE DI UN INCIDENTE RILEVANTE.

Per l'elenco dei fattori esterni che potrebbero aumentare il rischio, in questa fase di prima applicazione della nuova normativa, si rimanda la valutazione puntuale al prossimo Piano. Per gli stabilimenti a rischio di soglia inferiore le criticità che si sono presentate sono state valutate e gestite in occasione della predisposizione e attuazione dei piani di emergenza esterna. In occasione dell'aggiornamento obbligatorio della Notifica, come previsto dall'art.13 del Decreto, in particolare riferendosi ai dati indicati nella sezione F dell'Allegato 5 al Decreto stesso (Modulo di notifica e di informazione sui rischi di incidente rilevante) si procederà al completamento del quadro conoscitivo relativo ai fattori che potrebbero aumentare il rischio per ogni stabilimento. A seguito dei risultati dell'aggiornamento la Regione nella prima revisione del Piano inserirà le eventuali misure di mitigazione del rischio.

F. LE PROCEDURE PER LE ISPEZIONI ORDINARIE, COMPRESI I PROGRAMMI PER TALI ISPEZIONI CONFORMEMENTE AL COMMA 4.

La Regione Molise, con un successivo atto deliberativo, approverà uno schema di convenzione da stipulare con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Molise e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise per l'esecuzione delle ispezioni in attuazione all'art. 27 del Decreto per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti per gli stabilimenti di soglia inferiore, effettuando le "Ispezioni ordinarie" secondo le indicazioni contenute nelle appendici 2 e 3 dell'allegato H al Decreto.

Dette indicazioni si riferiscono a tutte le fasi dell'attività ispettiva nella sua completezza richieste, tipicamente, per una prima ispezione.

G. PROCEDURE PER LE ISPEZIONI STRAORDINARIE DA EFFETTUARE AI SENSI DEL COMMA 7.

Le ispezioni straordinarie per gli stabilimenti di soglia inferiore saranno disposte d'ufficio, con oneri a carico dei gestori, dalla Regione Molise o su richiesta del MATTM, allo scopo di indagare in caso di denunce gravi, incidenti gravi e "quasi incidenti".

Saranno disposte anche in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal Decreto.

L'ispezione viene avviata in conseguenza di un atto del dirigente del Servizio tutela Ambientale, competente in materia, attraverso una determinazione dirigenziale che ne stabilisce l'oggetto, le eventuali specifiche modalità di svolgimento ed individua i componenti della Commissione, previa richiesta dei nominativi agli Enti individuati nell'allegato H, punto 3.

L'ispezione prevede un'istruttoria finalizzata all'individuazione dei fatti, dei soggetti e degli interessi coinvolti e degli elementi necessari per la loro valutazione e si conclude con la redazione da parte della Commissione di un verbale e/o di una relazione, con cui si esternano al soggetto che ha disposto l'ispezione ed alle eventuali competenti autorità giudiziarie, in caso di riscontro di fatti rilevanti penalmente, i risultati acquisiti, integrati da eventuali proposte.

Il contenuto della relazione deve evidenziare, in particolare, gli estremi della lettera d'incarico, la data di inizio e la durata degli accertamenti, gli adempimenti effettuati e le risultanze cui si è pervenuti e può essere integrata da verbali, dichiarazioni, copie di documenti acquisiti, ecc.

H. DISPOSIZIONI, OVE APPLICABILI, RIGUARDANTI LA COOPERAZIONE TRA LE VARIE AUTORITÀ CHE EFFETTUANO ISPEZIONI PRESSO LO STABILIMENTO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI CONTROLLI EFFETTUATI PER VERIFICARE L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO N. 1907/2006 REACH ED IL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152.

Il presente piano ed il relativo programma annuale delle ispezioni, saranno resi disponibili anche alle altre Autorità che effettuano ispezioni presso lo stabilimento, con particolare riguardo ai controlli finalizzati a verificare l'attuazione del Regolamento n.1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi., cui verrà contestualmente richiesto di rendere disponibili elementi in merito alle rispettive programmazioni, anche allo scopo di ottimizzare le attività ispettive.

**ALLEGATO 2****PROGRAMMA REGIONALE ANNO 2017 DELLE "ISPEZIONI" ORDINARIE PRESSO GLI STABILIMENTI A RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE DI SOGLIA INFERIORE DI CUI ALL'ART 27 DEL D.LGS 26 GIUGNO 2015, N. 105.****Stabilimenti a rischio di incidente rilevante di "soglia inferiore" da ispezionare nell'anno 2017**

Così come previsto dal Piano Regionale Triennale 2017-2019, in questa fase, coerentemente con quanto previsto dal D.lgs. 105/2015, prendendo in considerazione gli aspetti di sicurezza ai fini di una valutazione dei pericoli di incidenti rilevanti associati ad ogni stabilimento, così come stabiliti nel paragrafo 4.2 dell'Allegato H, specificati per mezzo di alcuni "parametri di riferimento" in base ai quali è possibile determinare le priorità e le rispettive frequenze ispettive di cui alle tabelle di cui all' APPENDICE 1 dell'Allegato H, si ritiene opportuno procedere alla prima visita ispettiva presso:

<b>Ragione Sociale</b>	<b>Comune (Provincia)</b>	<b>Località</b>	<b>Attività</b>	<b>Indice di Priorità</b>
Società Adriatica Idrocarburi Spa	Rotello (CB)	Contrada Piana Palazzo	Deposito di oli minerali	1